



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero 10 del 27 LUGLIO 2021

Oggetto: affidamento dell'accordo quadro annuale, con opzione di prosecuzione triennale, per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale, nonché per l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile (CIG Z12326E034).
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto che l'Ente si trova nella necessità di affidare il servizio di manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale, ivi compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;

Dato atto che non è possibile determinare in questa sede l'entità, il numero e la tipologia degli interventi che occorreranno, trattandosi di servizi di manutenzione non programmabili per i quali non si rende possibile la redazione di un progetto esecutivo ai sensi del D.lgs 50 del 2016, ivi compresa l'individuazione di tutti gli aspetti della sicurezza, ai sensi del D.lgs 81 del 2008;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, si rende opportuno stipulare un “accordo quadro” ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, senza garanzie di quantità minime, mediante il quale regolare le prestazioni con l'affidatario;

Dato atto che l'Ente in data 11 maggio 2021 ha pubblicato un avviso pubblico aperto al mercato sul proprio sito istituzionale;

Dato atto che l'Impresa De Ricco Impianti S.r.l. è stato l'unico operatore economico ad aver manifestato interesse (**doc. a**);

Dato atto che l'Ente, con comunicazione del 1 luglio 2021, ha chiesto alla suddetta impresa di presentare una propria offerta (**doc. b**);

Dato atto che l'Impresa ha presentato in data 2 luglio 2021 la propria offerta economica formulando un ribasso pari al 15 % (**doc. c**);

Dato atto che l'Ente, coerentemente con quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4 – ha verificato i requisiti dichiarati nella domanda con manifestazione di interesse



Omissis

Dato atto che l'Impresa è iscritta nel Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) n. 304/2008 (Data iscrizione: 03/05/2013 - Numero certificato: IT251533), come risulta dalla visura camerale (**doc. h**);

Dato atto che l'Impresa è abilitata per gli impianti, di cui alle lettere a), c), d), e), g) del D.M. 37 del 2008, come risulta dalla visura camerale (**doc. h**);

Dato atto che l'Impresa in data 20 luglio 2021 ha consegnato il DVR (**doc. i**);

Dato atto che l'Impresa in data 20 luglio 2021 ha presentato polizza assicurativa RCT/RCO con massimali adeguati al presente affidamento (**doc. j**);

Preso atto che il Budget annuale 2021 consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare il servizio di manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale, nonché per l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile nei confronti della **DE RICCO IMPIANTI S.R.L.** (P. IVA 01058250521);

di stabilire che il presente affidamento avrà **durata annuale**, a decorrere dalla data di stipula della Trattativa Diretta sul MEPA, con opzione di prosecuzione triennale, da assumersi con provvedimento dell'Ente da trasmettere all'Impresa tre mesi prima la suddetta scadenza. Il termine non è perentorio;

di stabilire che le modalità di esecuzione delle prestazioni sono quelle indicate nel capitolato speciale, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**doc. k**);

di stabilire che il valore contrattuale per l'intera durata dell'affidamento – comprensivo del periodo opzionabile – è pari ad **€ 13.200,00, oltre IVA**, al netto del ribasso del 15 %, di cui:

- **€ 10.200,00, oltre IVA**, per l'intera durata dell'affidamento (1 anno + 3 anni) per l'attività di manutenzione ordinaria, ivi compresa la pulizia trimestrale degli impianti, e l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 74 del 2014 e che remunera altresì la disponibilità dell'Impresa;
- **€ 3.000,00 oltre IVA**, per l'intera durata dell'affidamento (1 anno + 3 anni), senza garanzia di quantità minime, per gli interventi di manutenzione "a chiamata" remunerati "in economia";

di stabilire che il corrispettivo contrattuale per l'attività di manutenzione ordinaria, ivi compresa la pulizia trimestrale degli impianti, la disponibilità dell'Impresa e l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 74 del 2014 è remunerato "*a corpo*" e verrà corrisposto in 2 rate semestrali, previa trasmissione di fattura elettronica;



di stabilire che gli interventi di manutenzione “a chiamata” potranno essere effettuati unicamente dietro ordine di servizio dell’Ente e saranno remunerati “in economia”;

di stabilire che gli interventi di manutenzione “a chiamata” remunerati “in economia” saranno soggetti al ribasso d’asta del 15 % relativamente:

- ai materiali;
- alla manodopera unicamente per la somma delle voci relative alle spese generali ed all’utile d’impresa, con riferimento alle prestazioni rese da un installatore / operaio metalmeccanico di IV categoria per la Provincia di Siena, per un totale di € 4,93298/ora;

di stabilire che l’Impresa, al termine di ogni intervento autorizzato di manutenzione “a chiamata” è tenuta a rilasciare all’Ente uno specifico rapporto di intervento, con indicazione:

- della data di esecuzione dell’intervento;
- delle ore di manodopera impiegate;
- dei nominativi degli addetti impiegati;
- del tipo di intervento realizzato;

di stabilire che gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e quantificati nel DUVRI, sono pari ad € 100,00 oltre IVA annuali;

di stabilire che l’Impresa non acquista alcun diritto circa l’esaurimento dell’importo stimato per i servizi di manutenzione “a chiamata” essendo il contratto di natura normativa ed affidato con la formula dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50 del 2016, cosicché nell’ipotesi in cui gli interventi complessivi dovessero portare ad una minore somma rispetto al valore stimato, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di indennizzo, mancato utile o risarcimento del danno, giacché la regolazione del presente contratto spetta unicamente all’Ente;

di affidare il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

F.to IL DIRETTORE
Dr. Riccardo Sansoni